



BANCA DEL TEMPO  
DI VALMADRERA

STATUTO

# STATUTO

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Banca del Tempo di Valmadrera". La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Valmadrera, in via Roma n°31.. L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

#### Articolo 2 Statuto

L'Associazione "Banca del Tempo di Valmadrera" è disciplinata dal presente Statuto e agisce, in qualità di Associazione di Promozione Sociale, entro i limiti della legge 383/2000, della LR 1/2008 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

#### Articolo 3 Efficacia dello Statuto

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività di Associazione, parimenti vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

#### Articolo 4 Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 12.

#### Articolo 5 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## TITOLO II FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 6 Finalità

L'Associazione "Banca del Tempo di Valmadrera" si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di "dare e ricevere che avvengono in un rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati" senza alcuna intermediazione monetaria e si

propone di promuovere l'incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità. Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca del Tempo, mettendo in moto una molteplicità di scambi di tempo fra i Soci, sono:

- consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, in un clima di amichevole cooperazione nei termini e nei modi del regolamento associativo;
- facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali, che sia più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli.

Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nel mettere in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i sentimenti, i valori, i saperi di tutti e lasciarli circolare affinché ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale.

La forza della Banca del Tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l'accoglienza al di là delle diversità e delle differenze, sta nell'offrire a ciascuno l'opportunità di affermare la propria identità, sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra.

### TITOLO III GLI ADERENTI

#### Articolo 7 Iscrizione

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'apertura del conto-tempo è indispensabile per dare luogo ai fini associativi di mutuo aiuto e solidarietà. Il conto si attiva all'atto dell'Iscrizione alla Banca del Tempo di Valmadrera diventando soci dell'Associazione.

La richiesta d'iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l'iscrizione del nuovo Socio.

L'iscrizione è della singola persona, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.

Requisiti richiesti:

- richiesta d'iscrizione;
- colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;
- accettazione dello Statuto e del Regolamento
- Pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio riceve lo Statuto, il regolamento, la Tessera e il Libretto assegni-tempo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

## Articolo 8 Diritti

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, hanno diritto di voto per modifiche di statuto e regolamenti. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

## Articolo 9 Doveri

I Soci dell'Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. Solamente in caso di particolare necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## Articolo 10 Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto immediato, come da regolamento associativo.

Il Socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica ed i principi ispiratori dell'Associazione, viene espulso dall'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo, perdendo ogni diritto acquisito.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, specificando le motivazioni dell'esclusione. Il socio potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci. Detto ricorso verrà esaminato alla prima assemblea utile

## TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

### Articolo 11 Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Dette cariche sono elettive e saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

## Articolo 12 L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In qualsiasi caso, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
- e/o via mail almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
- e/o avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima;

Gli avvisi devono contenere data e ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Riguardo allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c.).

L'Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni aderente spetta un voto a meno che possieda una delega scritta, nel qual caso potrà esprimere anche altri voti. Ogni socio può esprimere voti solamente per una delega. I voti sono palesi, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto

dal Presidente e dall'estensore. Il verbale è conservato, a cura del Segretario nella sede dell'Associazione e trascritto sull'apposito registro.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i bilanci e i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

### Articolo 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 7 componenti. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i propri gruppi aderenti. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10 del presente statuto;
- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

### Articolo 14 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Egli, con la collaborazione del Consiglio, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere

pubbliche le finalità dell'Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità, previa delibera del CD da egli stessi convocato allo scopo.

## Articolo 15

### Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## TITOLO V

### LE RISORSE ECONOMICHE

## Articolo 16

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio è fatto obbligo di redarre un rendiconto economico-finanziario.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## Articolo 17

### Indicazioni delle risorse

- a) Quote associative e contributi dei soci;
- b) beni immobili e mobili;
- c) donazioni e lasciti;
- d) contributi da privati;
- e) contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

## Articolo 18

### I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

## Articolo 19

### Quota associativa e contributi dei soci

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che dà diritto alla tessera, il cui importo è proposto dal Consiglio e ratificato dall'Assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'organizzazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

## Articolo 20

### Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

## Articolo 21

### Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione avviene con delibera dell'Assemblea Straordinaria, come da art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VI LIBRI SOCIALI

## Articolo 22

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali (tra parentesi chi li conserva e aggiorna):

- libro giornale (Tesoriere);
- libro soci (Segretario);
- libro dei verbali delle Assemblee (Segretario);
- libro dei verbali del Consiglio (Segretario);

- libro inventari (Tesoriere).

## TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

### Articolo 23 Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione potrà cooperare, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

### Articolo 24 Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'Associazione potrà partecipare e collaborare, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie sociali, civili, culturali e di solidarietà.

### Articolo 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.